



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **143**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Determinazioni in materia di assunzioni di personale del comparto autonomie locali per l'anno 2013.

Il giorno **01 Febbraio 2013** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con legge provinciale n. 25 del 27 dicembre 2012 sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013–2015 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013). In particolare l'art. 24 della citata L.p. n. 25/2012, dato il generale contesto economico e gli specifici obiettivi di riorganizzazione generale della struttura provinciale, ha disposto per l'anno 2013, il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, salvo limitate eccezioni.

Si può pertanto procedere a disciplinare le determinazioni in ordine alle assunzioni di personale delle autonomie locali per l'anno 2013, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché a fornire indicazioni sull'istituto del comando, della messa a disposizione e sulle progressioni verticali.

1) TEMPO INDETERMINATO.

Le uniche eccezioni saranno rappresentate da:

- le assunzioni necessarie per il funzionamento del Corpo permanente dei vigili del fuoco e del Nucleo elicotteri;
- le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché dall'art. 37 bis della L.P n. 7/1997;
- le assunzioni di personale a seguito della procedura concorsuale bandita ai sensi della L.p. n. 10/2006;
- l'inquadramento, ai sensi dell'art. 8 della L.p. n. 7/97 (mobilità inter-enti), sempre che vi sia uno specifico e fondato interesse da parte dell'Amministrazione, di personale già in posizione di comando da almeno due anni, termine dal quale si può prescindere per particolari circostanze e dietro motivate esigenze. Sarà inoltre autorizzato l'inquadramento nel caso di eventuale impossibilità di prosecuzione del servizio per espressa disposizione dell'ente distaccante o per disposizione di legge.
- le riammissioni in servizio limitatamente a quelle già accolte nel corso dell'anno solare 2012;
- l'inquadramento di personale in ingresso per mobilità o assunto dalle vigenti graduatorie nel caso di compensazione con mobilità in uscita, in armonia con gli obiettivi del processo di riorganizzazione e del trasferimento di competenze alle Comunità.

Per non compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico essenziale, si provvederà inoltre, qualora se ne ravvisi l'assoluta urgenza, a sostituire il personale addetto alla cura dei minori che dovesse interrompere in corso d'anno il rapporto di lavoro presso il Centro per l'infanzia. Per le stesse motivazioni, presso lo stesso Centro si provvederà inoltre a sostituire il personale assente temporaneamente. Previa verifica della coerenza con le decisioni assunte al termine del processo di riorganizzazione, si provvederà inoltre a bandire i concorsi per l'accesso alla qualifica di Dirigente e Direttore partendo da quelli già approvati e rimasti in sospeso nel corso dell'anno 2012, fermo restando che le assunzioni dei vincitori potranno comunque essere disposte solo a partire dal 2014.

2) TEMPO DETERMINATO

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato si ricorda che il comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sancisce il principio che per le

esigenze connesse al fabbisogno ordinario, l'amministrazione provinciale assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi considerando anche quanto stabilito dalla circolare prot. n. D319/09/1199 di data 15 giugno 2009, si ribadisce che i contratti a tempo determinato su posto vacante – art. 37, comma 5 della citata L.p. n. 7/1997 - potranno essere stipulati solo per garantire l'operatività delle sedi periferiche e delle segreterie di Assessorati e Presidenza.

Sono altresì fatte salve le assunzioni a tempo determinato fondate su rapporti di tipo fiduciario previsti dalla vigente normativa (giornalisti, capi di Gabinetto, figure dirigenziali ecc) nonché quelle destinate a strutture che possono sostenere gli oneri conseguenti attraverso finanziamenti dello Stato o dell'Unione europea o necessarie per adempimenti obbligatori previsti da norme nazionali.

Per quanto riguarda invece i contratti a tempo determinato stipulati per l'assenza di personale, si ritiene, sempre in un contesto di contenimento della spesa, di ridurre a 30 unità mensili medie equivalenti il numero massimo di contratti possibili per anno solare. Dal computo sono escluse le sostituzioni di personale assente per aspettative non retribuite o quelle relative a personale impegnato a vario titolo in altre amministrazioni che rimborsino alla Provincia i relativi costi.

3) ASSUNZIONE DI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

Analogamente alle assunzioni a tempo indeterminato, per l'anno 2013 non viene autorizzata, in generale, l'attivazione di nessun nuovo comando in entrata.

Le uniche eccezioni, nell'ottica del processo di riorganizzazione, riguardano:

- comandi per garantire il funzionamento delle Comunità;
- comando da Ente pubblico contestuale a distacco in comando di un dipendente provinciale verso il medesimo Ente pubblico;
- comandi con oneri a carico dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2013, aventi ad oggetto interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o finanziati dalla Regione. In tal caso la procedura amministrativa spetta al Dipartimento competente in materia di personale, mentre il pagamento degli oneri conseguenti al comando è di competenza diretta della Struttura provinciale, centro di costo di appartenenza del capitolo di spesa oggetto dell'intervento per il quale si richiede il comando;
- comandi relativi a personale dell'APSS collocato presso il Dipartimento competente in materia di politiche sanitarie purché gli stessi, sulla base di un programma concordato tra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore con competenza in materia di sanità, siano finanziati attraverso il fondo sanitario. I provvedimenti di attivazione e proroga dei comandi dei dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con oneri a carico del Fondo Sanitario, vengono adottati dal Dipartimento competente in materia di politiche sanitarie.

Il Dipartimento competente in materia di politiche sanitarie effettuerà, nei confronti dell'Ufficio Gestione e organizzazione del Servizio per il Personale, le comunicazioni preventive sui provvedimenti che intende adottare, al fine di permettere l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo gestionale.

4) CESSIONE DI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

D'intesa con gli Enti interessati e le strutture di appartenenza del personale, è possibile consentire la cessione di personale provinciale ad altri enti pubblici e amministrazioni pubbliche in posizione di comando. I relativi aspetti finanziari sono regolati dagli atti che dispongono il comando. In tal caso è possibile coprire temporaneamente la relativa posizione con assunzioni a termine o assunzione di personale in posizione di comando, purché vi sia un sostanziale equilibrio fra i costi presunti e i costi trasferiti a Enti terzi.

5) MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE PROVINCIALE A FAVORE DI SOCIETÀ – FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA

Nel rispetto delle disposizioni vigenti è consentita la messa a disposizione di personale provinciale a favore delle società – fondazioni e associazioni della Provincia e viceversa. I relativi aspetti finanziari sono regolati dagli atti di messa a disposizione.

6) PROGRESSIONI VERTICALI

In corso d'anno dovrà essere avviata la prevista concertazione con le Organizzazioni sindacali sia per sottoscrivere le regole relative alle cosiddette progressioni verticali intercategoria, di cui all'art. 37, comma 3, quater, della L.p. n. 7/1997, sia per impostare l'avvio, attraverso la definizione di regole e modalità sulla tempistica delle procedure e degli inquadramenti giuridico/economici dei vincitori, delle procedure verticali infracategoria, con precedenza per le progressioni dal livello base a quello evoluto della categoria D. Fino a diversa, apposita, disposizione le progressioni non potranno in ogni caso determinare costi aggiuntivi per la Provincia.

LA GIUNTA PROVINCIALE

-udita la relazione;
-a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare le indicazioni operative in materia di gestione delle dotazioni di personale della Provincia per l'anno 2013, così come indicate nelle premesse di questa deliberazione.

CF/nc

CF